

**LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI, CON CONTRATTI DI LAVORO  
AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6-BIS, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 165/2001**

In applicazione dell'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 76 Legge 244/2007, si descrivono di seguito le procedure comparative applicate dalla Camera di Commercio di Cremona per il conferimento di incarichi di collaborazione.

**ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO**

1. Le presenti linee guida definiscono le procedure comparative finalizzate alla individuazione degli esperti esterni cui conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile. Le prestazioni sono in particolare assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Poiché il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente, ne deriva che tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento stabile e permanente nella struttura organizzativa del Committente. Possono peraltro essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente, mediante utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico messi a disposizione dal Committente stesso. Al collaboratore non possono in ogni caso essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

**ART. 2 - RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi occasionali è dei dirigenti d'Area che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dalla Giunta.
2. La competenza all'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è del Segretario generale in conformità alla procedura sotto descritta.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee.

### **ART. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

1. Gli incarichi possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
  - a) l'oggetto della prestazione d'opera deve essere correlato alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve consistere in un programma ben articolato e definito di attività e di conseguenti risultati da raggiungere ovvero in progetti specifici, determinati e dettagliati finalizzati al conseguimento di un obiettivo predeterminato o in sottofasi dei medesimi, la cui realizzazione implichi un elevato grado di autonomia di scelta con riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione, pur all'interno di predefinite forme di coordinamento (con riguardo alla specifica ipotesi della collaborazione coordinata e continuativa);
  - c) il soggetto conferente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno dell'Ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; è pertanto richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea del vecchio ordinamento ovvero la laurea specialistica del nuovo ordinamento unita eventualmente anche a particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; non è escluso la possibilità di conferire incarichi a soggetti in possesso della laurea del nuovo ordinamento, purché al possesso della laurea si accompagni il possesso di ulteriori titoli accademici derivanti da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti ovvero purché al possesso della laurea si accompagni il possesso di un significativo livello di esperienza almeno biennale in ambiti professionali significativi corrispondenti ai contenuti dell'incarico da affidare; tale ultima possibilità assume peraltro carattere residuale;
  - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato al risultato derivante all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico; non potrà pertanto essere correlato in via esclusiva al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione;

- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui alle presenti linee guida.

**ART. 4. - PIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEI FABBISOGNI E RELATIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE**

1. Periodicamente la CCIAA, per il tramite dei propri dirigenti di Area, pianifica il proprio fabbisogno di collaborazioni esterne, occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione ai progetti da realizzare.
2. In particolare, allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, viene seguita la seguente procedura:
  - a) il dirigente competente invia al Segretario Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, nella forma della collaborazione occasionale o della collaborazione coordinata e continuativa e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico, attestando nel contempo la impossibilità di far fronte alle predette iniziative mediante utilizzazione del personale in servizio presso la propria area;
  - b) il Segretario Generale effettua apposita ricognizione presso le altre aree e, nel caso di esito negativo rispetto alla possibile utilizzazione di risorse interne, autorizza il conferimento di incarico di collaborazione occasionale ovvero procede al conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa secondo la procedura di cui ai successivi articoli.

**ART. 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE – BANCA DATI DEI CANDIDATI AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE – COMMISSIONE PERMANENTE DI VALUTAZIONE – CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. A tale scopo la CCIAA di Cremona ha attivato una banca dati di candidati disponibili per eventuali consulenze e collaborazioni, di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa, a cui è possibile iscriversi unicamente mediante la compilazione di un modulo presente nell'apposita sezione del sito [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it). L'elenco è aperto a esperti in possesso di laurea del vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica del nuovo ordinamento che presentino nel loro piano di studi esami nelle aree tematiche corrispondenti alle funzioni istituzionali della Camera.  
L'elenco è altresì aperto, in via del tutto residuale a laureati del nuovo ordinamento, purché in possesso di ulteriori titoli accademici derivanti da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti; ovvero purché al possesso della laurea si accompagni il possesso di un significativo livello di esperienza almeno biennale in ambiti professionali significativi corrispondenti alle predette aree tematiche.

Nella banca dati verranno inseriti anche i curricula ricevuti dall'Ente a far tempo dal 1/8/2006, purché riferiti a soggetti in possesso delle lauree sopra descritte. L'iscrizione in tale banca dati non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti di reclutamento e/o incarico presso la CCIAA. I curricula verranno conservati nella banca dati per un periodo di due anni dal loro invio.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita una Commissione permanente di valutazione – presieduta dal Segretario Generale e composta dai Dirigenti in servizio presso l'Ente – che procede all'esame dei curricula e alla eventuale valutazione diretta, attraverso colloquio, dei candidati proposti e predispone una graduatoria di interesse rispetto alla professionalità ricercata.
4. A seguito della definizione dei fabbisogni di cui al precedente art. 4, pertanto, il Dirigente dell'Area 2 trasmette alla Commissione permanente di valutazione un congruo numero di curricula (almeno 3) estratti dalla banca dati e rispondenti alle caratteristiche professionali richieste.
5. Il conferimento degli incarichi di collaborazione occasionale è disposto con atto motivato dal Dirigente d'Area competente tenuto conto della autorizzazione del Segretario Generale di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. b) e della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione di valutazione.
6. Il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è disposto con atto motivato dal Segretario Generale tenuto conto della motivazione dei fabbisogni prospettata dal Dirigente di area operativa proponente di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. a) e della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione permanente di valutazione.

#### **ART. 6 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE PUBBLICHE**

1. Laddove la banca dati non presenti alcun soggetto con le caratteristiche professionali corrispondenti all'oggetto dell'incarico da conferire, l'individuazione del soggetto da incaricare potrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. A tal fine il Segretario Generale predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultanti dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione;
  - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
  - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.
- 3. La Commissione permanente di valutazione di cui al precedente articolo procederà alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
- 4. All'esito della valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui, la Commissione predisponde una graduatoria di pertinenza di ogni candidato rispetto alla professionalità ricercata

**ART. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il Segretario Generale o i Dirigenti d'Area possono conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui ai precedenti artt. 5 e 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dalla motivazione del fabbisogno, dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) nel caso di prosecuzione di un incarico precedentemente affidato, qualora la natura della prestazione, i risultati ottenuti, la necessità di implementazione di nuove fasi del progetto siano tali da rendere inopportuno ed antieconomico l'affidamento ad un'adversa professionalità;
  - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
- 2. In tutti i casi di affidamento al di fuori delle procedure ordinarie, è necessaria un'adeguata motivazione da parte del Dirigente.
- 3. Ai fini della attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 comma 127 Legge 662/1996 e dall'art. 53 comma 14 D. Lgs. 165/2001, la Camera di Commercio rende noto, mediante inserimento nella propria banca dati accessibile al pubblico tramite collegamento telematico, l'elenco dei propri collaboratori esterni, oltre che dei propri consulenti. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto. Copia degli elenchi è altresì trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 4. Rimane altresì ferma la facoltà di stipulare contratti d'opera di natura occasionale e di durata non superiore a 7 giorni in occasione di missioni all'estero ovvero di allestimento di stand, di partecipazione a manifestazioni fieristiche, di rilievo turistico ovvero di analoghe esigenze proprie della attività promozionale in genere.

